

STATUTO DELLA SEZIONE

TITOLO I	DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA	TITOLO V	COMMISSIONI E GRUPPI
TITOLO II	SCOPI E FUNZIONI	TITOLO VI	SOTTOSEZIONI
TITOLO III	SOCI	TITOLO VII	AMMINISTRAZIONE
TITOLO IV	ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE	TITOLO VIII	CONTROVERSIE
		TITOLO IX	DISPOSIZIONI FINALI

TITOLO I - DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1 E' costituita con sede in Vittorio Veneto un' Associazione denominata "CLUB ALPINO ITALIANO Sezione di Vittorio Veneto", e sigla "C.A.I. Sezione di Vittorio Veneto".

Essa ha durata illimitata.

L'anno sociale decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre.

Art. 2 L'Associazione è una Sezione del Club Alpino Italiano (C.A.I.), si ispira ai principi istitutivi dello stesso e fa parte del *Raggruppamento Regionale Veneto* (GR) del C.A.I. .

I membri dell'Associazione sono di diritto soci del C.A.I.

TITOLO II - SCOPI E FUNZIONI

Art. 3 L'Associazione ha per scopo la pratica dell'alpinismo in ogni sua manifestazione, la conoscenza e lo studio delle montagne, specialmente di quelle italiane, e la tutela del loro ambiente naturale.

L'Associazione non ha scopi di lucro, è indipendente, apolitica, aconfessionale, ed è improntata secondo principi di democraticità.

Art. 4 Per conseguire gli scopi indicati all'art. 3, nell'ambito delle norme statutarie e regolamentari del C.A.I., del Raggruppamento Regionale (o GR) Veneto, nonché delle deliberazioni adottate dall'Assemblea dei Delegati, l'Associazione provvede:

- alla realizzazione, alla manutenzione ed alla gestione di rifugi alpini e bivacchi;
- al tracciamento, alla realizzazione e alla manutenzione dei sentieri, delle opere alpine e delle attrezzature alpinistiche, anche in collaborazione con le Sezioni consorelle competenti;
- alla diffusione della frequentazione della montagna e alla organizzazione di iniziative e attività alpinistiche, escursionistiche, sci-escursionistiche, sci-alpinistiche, speleologiche, naturalistiche, dell'alpinismo giovanile e di quelle ad esse propedeutiche;
- alla indizione e programmazione in accordo con le apposite Scuole del C.A.I. competenti in materia, alla organizzazione ed alla gestione di corsi di addestramento per le attività alpinistiche, escursionistiche, sci-escursionistiche, sci-alpinistiche, speleologiche, naturalistiche, dell'alpinismo giovanile e di quelle ad esse propedeutiche;
- alla programmazione e collaborazione con le apposite

Scuole del C.A.I. competenti in materia, per la formazione di soci dell'Associazione come istruttori ed o accompagnatori secondo quanto previsto dai competenti O.T. per lo svolgimento delle attività di cui alle lett. c) e d);

f) alla promozione di attività scientifiche e didattiche per la conoscenza di ogni aspetto dell'ambiente montano;

g) alla promozione di ogni iniziativa idonea alla tutela ed alla valorizzazione dell'ambiente montano;

h) alla organizzazione, anche in eventuale collaborazione con le altre Sezioni, di idonee iniziative tecniche per la vigilanza e la prevenzione degli infortuni nello svolgimento di attività alpinistiche, escursionistiche, sci-escursionistiche, sci-alpinistiche, speleologiche, naturalistiche, dell'alpinismo giovanile, nonché a collaborare con il C.N.S.A.S. al soccorso di persone in stato di pericolo e al recupero di vittime;

i) a pubblicare il periodico sezionale denominato "Notiziario Sociale" del quale è editrice e proprietaria;

l) a provvedere alla sede dell'Associazione, a curare la biblioteca, la cartografia e l'archivio;

m) promuovere ogni attività connesse ai punti precedenti.

Art. 5 Nei locali della sede non possono svolgersi attività che contrastino con le attività del sodalizio. Essi non possono essere utilizzati, neppure temporaneamente, da terzi, se non previo consenso del Consiglio Direttivo e, nei casi di urgenza, del Presidente.

TITOLO III - SOCI

Art. 6 I soci dell'Associazione si distinguono in: benemeriti, ordinari, famigliari e giovani, secondo quanto stabilito dal Art. II.1.1 dello Statuto del C.A.I..

Art. 7 Chiunque intenda divenire socio deve presentare domanda al Consiglio Direttivo, controfirmata da un socio presentatore; per i minori di età la domanda deve essere firmata da chi esercita la potestà. L'iscrizione è personale, non trasmissibile e non rivalutabile.

Il Consiglio Direttivo decide sull'ammissione con giudizio insindacabile.

Il socio, con l'ammissione, si impegna ad osservare il presente statuto e lo Statuto ed il Regolamento Generale del C.A.I., dei quali riceve copia all'atto dell'iscrizione; si obbliga inoltre ad osservare le delibere dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo dell'Associazione.

Art. 8 L'ammissione accordata entro il 31 ottobre ha effetto per il residuo anno sociale in corso.

La domanda presentata nell'ultimo bimestre dell'anno ha effetto per l'anno successivo.

Art. 9 Il rapporto associativo è valido per la durata dell'anno sociale e si intende rinnovato di anno in anno sociale se il socio non faccia pervenire al Consiglio Direttivo le proprie dimissioni per iscritto.

Il trasferimento del socio ha effetto dall'anno successivo alla richiesta di trasferimento.

Art. 10 Il socio è tenuto a versare all'Associazione:

- a) la quota di ammissione, comprensiva del costo della tessera, del distintivo sociale, delle copie dello Statuto e del Regolamento Generale del C.A.I. e di quello sezionale, che gli vengono consegnati all'atto dell'iscrizione;
- b) la quota associativa annuale;
- c) il contributo ordinario annuale per le pubblicazioni sociali e per le coperture assicurative;
- d) eventuali contributi straordinari destinati a fini istituzionali.

Le somme dovute di cui alle lett. b), c), d) del comma precedente devono essere versate entro il 31 marzo di ogni anno. Il Consiglio Direttivo delibera le sanzioni da applicare in caso di mora.

Il socio non in regola con i versamenti non può partecipare alla vita dell'Associazione, né usufruire dei servizi sociali, né ricevere le pubblicazioni.

Trascorso il termine della chiusura annuale del tesseramento, il Consiglio Direttivo dichiara la morosità del socio. Il socio in ritardo da due anni con il pagamento delle quote sociali, viene dichiarato decaduto da tale sua qualità.

Art. 11 I diritti e i doveri del socio sono quelli stabiliti Art. II.4 dello Statuto del CAI e nel TITOLO II del Regolamento Generale del C.A.I..

La partecipazione alla vita associativa si estende a tutta la durata del rapporto sociale.

Non sono ammesse iniziative dei soci in nome del C.A.I. se non da questo autorizzate a mezzo dei suoi organi competenti.

Non sono ammesse iniziative o attività dei soci in concorrenza o in contrasto con quelle ufficiali programmate dal C.A.I..

Le prestazioni fornite dai soci sono gratuite.

Art. 12 La qualità di socio cessa nei casi indicati dall'art. II.5 dello Statuto del CAI e dal art.II.V.1 del Regolamento Generale del C.A.I., con le modalità ivi stabilite.

Art. 13 Il Consiglio Direttivo può adottare nei confronti del socio, che tenga un contegno contrastante con i principi informativi dell'Associazione e con le regole della corretta ed educata convivenza, i provvedimenti previsti dal Regolamento Disciplinare del C.A.I.. Contro i provvedimenti disciplinari il socio può presentare ricorso al Collegio Regionale dei Probiviri.

TITOLO IV - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 14 Sono organi dell'Associazione:

- L'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Tesoriere;

- il Segretario;

- il Collegio dei Revisori dei conti.

Art. 15 Tutte le cariche sociali sono a titolo gratuito e non possono essere affidate che a soci maggiorenni iscritti all'Associazione da almeno due anni compiuti.

Capo I - ASSEMBLEA

Art. 16 L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione; essa rappresenta tutti i soci e le sue deliberazioni vincolano anche gli assenti o i dissenzienti.

L'Assemblea:

- elegge, a scrutinio segreto, i Consiglieri, i Revisori dei conti e i Delegati all'Assemblea generale del C.A.I.;
- approva, su proposta del Consiglio, l'eventuale regolamento di organizzazione interna che, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, darà ulteriore attuazione alle norme statutarie;
- approva annualmente il programma dell'Associazione, le quote associative, i bilanci preventivo e consuntivo e la relazione del Presidente;
- delibera sull'alienazione o sull'acquisto o sulla costituzione di vincoli reali sugli immobili;
- delibera sulle modifiche da apportare allo Statuto dell'Associazione in unica lettura;
- delibera sullo scioglimento dell'Associazione, stabilendone le modalità e nominando uno o più liquidatori i quali opereranno sotto il controllo degli organismi centrali secondo quanto previsto dall'Art. VI.4 dello Statuto generale;
- delibera su ogni altra questione che le venga sottoposta dal Consiglio Direttivo o che venga sollevata mediante mozione sottoscritta da almeno venticinque (25) soci e contenuta nell'ordine del giorno;
- delibera sull'acquisto di beni immobili e sull'accettazione di donazioni, eredità e legati da sottoporre alle previste autorizzazioni di legge.

Art. 17 L'Assemblea viene convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno entro il 31 marzo, per l'approvazione dei bilanci e dei programmi; può inoltre essere convocata quando il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno.

L'Assemblea deve essere convocata senza indugio quando ne facciano richiesta motivata almeno un decimo dei soci aventi diritto al voto, oppure ne faccia richiesta il Collegio dei Revisori dei conti sezionale, oppure il Comitato Direttivo Centrale o il Comitato Direttivo Regionale.

La convocazione avviene mediante avviso che, almeno quindici giorni prima della data dell'assemblea, deve essere esposto nella sede sociale, e spedito a ciascun socio avente diritto al voto. Nell'avviso devono essere indicati: l'ordine del giorno, il luogo, la data, l'ora della convocazione.

Art. 18 Hanno diritto al voto tutti i soci maggiorenni in regola con il pagamento della quota sociale relativa all'anno in cui si tiene l'assemblea ed iscritti da almeno un anno. Tutti i soci possono assistere all'assemblea.

Per la validità dell'Assemblea è necessaria la presenza, di persona, di almeno la metà degli aventi diritto al voto: tuttavia in seconda convocazione, che potrà tenersi anche a ventiquattro ore dalla prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.

Art. 19 L'Assemblea nomina un presidente, un segretario

e, se necessario, tre scrutatori. Spetta al Presidente dell'Assemblea verificare il diritto di partecipare e il diritto di intervento.

Art. 20 Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza di voti.

Tuttavia:

- le deliberazioni concernenti l'alienazione o la costituzione di vincoli reali sugli immobili devono essere approvate con la maggioranza di due terzi dei soci presenti aventi diritto al voto;

- le deliberazioni concernenti le modifiche statutarie debbono essere approvate con la maggioranza dei due terzi dei soci presenti aventi diritto al voto;

- la deliberazione di scioglimento dell'Associazione deve essere approvata con la maggioranza di tre quarti dei soci presenti aventi diritto al voto.

Le elezioni alle cariche sociali si fanno a scheda segreta. A parità di voti è eletto il socio con maggiore anzianità di iscrizione al C.A.I., in primo grado, e il maggiore di età in secondo.

Tutte le deliberazioni dell'assemblea sono rese pubbliche mediante l'affissione all'albo sezionale per almeno quindici giorni.

Art. 21 Le deliberazioni concernenti l'alienazione o la costituzione di vincoli reali su rifugi o altre opere alpine e le modifiche dello statuto, non acquistano efficacia se non dopo l'approvazione da parte del Comitato Centrale di indirizzo e controllo (CC) del C.A.I. a norma degli artt. I.5.3 dello Statuto e VI.1.8.2 del Regolamento Generale del C.A.I.

Capo II - CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 22 Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione.

Al Consiglio Direttivo spetta la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, salve le limitazioni contenute nel presente statuto o nello Statuto e nel Regolamento Generale del C.A.I. In particolare esso:

- propone il programma annuale di attività dell'Associazione e predisporre quanto necessario per attuarlo;

- propone la quota sociale;

- convoca l'Assemblea dei Soci;

- redige annualmente il bilancio preventivo e consuntivo e approva la relazione del Presidente;

- delibera i provvedimenti disciplinari nei confronti dei soci;

- delibera sulle domande d'iscrizione di nuovi soci;

- propone incaricati alle commissioni per lo svolgimento di determinate attività sociali;

- delibera la costituzione o lo scioglimento di Commissioni e Gruppi e ne coordina l'attività.

- delibera la costituzione o lo scioglimento di sottosezioni.

Esso si compone di un massimo di 15 membri con un minimo di 5, eletti dall'Assemblea fra i soci, iscritti da almeno due anni.

Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno un Presidente, un Vice presidente, un Segretario ed un Tesoriere a scrutinio segreto.

Art. 23 Gli eletti durano in carica tre anni e sono rieleggibili una volta.

Al fine di garantire continuità al governo della Sezione, ogni anno verrà rinnovato un terzo dei Consiglieri.

Al Consigliere che, per qualsiasi causa, venga a mancare nel corso del triennio, subentra il primo dei non eletti con la stessa anzianità del sostituito.

Il Consigliere che, senza giustificato motivo, sia assente a due riunioni consecutive del Consiglio è considerato dimissionario.

In caso di dimissioni dell'intero Consiglio Direttivo dovrà essere convocata l'Assemblea dei soci nel termine di trenta (30) giorni, ove occorra, a cura dei Revisori dei Conti.

Art. 24 Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, o da chi ne fa le veci, o a richiesta di un terzo dei Consiglieri, almeno una volta ogni due mesi mediante avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data, l'ora della convocazione, ed inviato almeno cinque giorni prima della riunione, salvo i casi di urgenza.

Le riunioni del Consiglio Direttivo, per essere valide, devono essere presiedute dal Presidente o, in caso di sua mancanza o impedimento, dal Vice Presidente, e le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti, con la presenza della maggioranza dei componenti del Consiglio.

Il verbale delle riunioni è redatto dal Segretario e firmato da questi e da chi ha presieduto la riunione.

Art. 25 Alle riunioni del Consiglio Direttivo il Presidente invita il Presidente dei Revisori dei Conti e può invitare i Delegati all'Assemblea Generale del C.A.I. ed i soci che fanno parte di Commissioni Centrali del C.A.I. Il Presidente può altresì invitare alle riunioni del Consiglio Direttivo, con il consenso di questo, anche persone estranee, qualora lo ritenga utile o necessario.

Gli ex Presidenti dell'Associazione hanno diritto di intervenire alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Le sedute del Consiglio Direttivo sono aperte a tutti i soci i quali non possono intervenire nella discussione dei problemi posti all'ordine del giorno mentre possono presentare proposte che, a giudizio del Consiglio, saranno esaminate nella riunione in corso oppure in una successiva in data da concordare.

Capo III - IL PRESIDENTE

Art. 26 Il Presidente convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo ed ha la rappresentanza dell'Associazione, di fronte a terzi, e la firma sociale. Firma con il Tesoriere i bilanci e i mandati di pagamento.

In caso di impedimento le sue funzioni sono svolte dal Vice Presidente e, in mancanza anche di questi, dal Consigliere con maggiore anzianità di iscrizione alla Sezione.

Il Presidente, in caso di urgenza, può prendere i provvedimenti che sarebbero di competenza del Consiglio Direttivo, salvo sottoporli alla ratifica di quest'organo nella sua prima riunione.

Il Presidente può essere rieletto ma non più di una volta consecutiva.

Capo IV - TESORIERE E SEGRETARIO

Art. 27 Il Tesoriere ha la responsabilità della custodia dei fondi dell'Associazione; tiene la contabilità conservandone ordinatamente la documentazione; collabora con il Consiglio Direttivo per la stesura del rendiconto economico fi-

nanziario e del bilancio preventivo, firma i mandati di pagamento unitamente al Presidente.

Art. 28 Il Segretario redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo, dà attuazione alle deliberazioni di questo organo e sovrintende ai servizi amministrativi dell'Associazione.

Capo V - REVISORI DEI CONTI

Art. 29 Il Collegio dei Revisori dei conti è l'organo di controllo della contabilità sociale. Esso si compone di tre membri eletti dall'Assemblea per un triennio. Esso elegge nel suo seno un presidente.

Art. 30 Il Collegio dei Revisori dei conti si riunisce almeno una volta ogni tre mesi; alle sue riunioni si applicano le norme procedurali stabilite per il Consiglio Direttivo.

I Revisori dei conti hanno diritto di assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo e possono fare inserire a verbale le proprie osservazioni; hanno diritto di chiedere al Consiglio Direttivo notizie sulla contabilità sociale e possono procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.

TITOLO V - COMMISSIONI E GRUPPI

Art. 31 Il Consiglio Direttivo può costituire speciali commissioni formate da Consiglieri e/o soci aventi competenza in specifici rami dell'attività associativa, determinandone il numero dei componenti, le funzioni, i poteri, predisponendone il regolamento.

Art. 32 Il Consiglio Direttivo con propria deliberazione può costituire gruppi, aventi particolari autonomie dal punto di vista tecnico-organizzativo e, ove occorra, amministrativo e ne determina le norme di funzionamento in armonia con il presente Statuto.

E' vietata la costituzione di gruppi di non soci.

TITOLO VI - SOTTOSEZIONI

Art. 33 Il Consiglio Direttivo può, a norma e con le procedure previste dallo Statuto e dal Regolamento Generale del C.A.I., costituire una o più Sottosezioni. La deliberazione di costituzione deve essere sottoposta all'approvazione del competente Direttivo Regionale. Le Sottosezioni non sono dotate di soggettività distinta da quella della Sezione di appartenenza, non dispongono di autonomia patrimoniale, ma solo gestionale e non intrattengono rapporti diretti con l'Organizzazione Centrale. Esse hanno un proprio regolamento, che non deve essere in contrasto con lo statuto dell'Associazione, e che diviene esecutivo con la ratifica da parte del Consiglio Direttivo.

TITOLO VII - AMMINISTRAZIONE

Art. 34 Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. Alla chiusura di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio che, unitamente alle relazioni del Presidente e del Collegio dei Revisori dei conti, deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione.

Art. 35 Il bilancio deve esporre con chiarezza e veridicità la situazione patrimoniale ed economica dell'Associazione.

Dal bilancio devono comunque espressamente risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti.

Il bilancio e il rendiconto economico finanziario devono essere depositati presso la sede dell'Associazione per poter essere consultati da ogni socio almeno quindici giorni prima dell'approvazione da parte dell'Assemblea.

Art. 36 I fondi liquidi dell'Associazione, che non siano necessari per esigenze di cassa devono essere depositati in un conto bancario o postale intestato all'Associazione stessa oppure investiti in titoli di pubblica emissione previa delibera del Consiglio Direttivo.

Art. 37 I soci non hanno alcun diritto sul patrimonio sociale.

Gli utili e gli avanzi di gestione devono essere reimpiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. E' vietata la distribuzione fra i soci, anche in modo indiretto, di utili, avanzi di gestione, fondi e riserve.

In caso di scioglimento dell'Associazione si applicano gli Art. VI.4 dello Statuto e VII.9 del Regolamento Generale del C.A.I.

E' escluso qualsiasi riparto di attività fra i soci.

TITOLO VIII - CONTROVERSIE

Art. 38 Le controversie fra i soci o fra soci e organi dell'Associazione, relative alla vita dell'Associazione stessa, non possono essere deferite all'autorità giudiziaria né al parere o all'arbitrato di persone o enti estranei al sodalizio, se prima non venga adito l'organo competente a giudicare, previo tentativo di conciliazione, secondo lo Statuto e il Regolamento Generale del C.A.I. e non si sarà esaurito nei suoi possibili gradi l'intero iter della controversia relativa.

Organi competenti ad esperire il tentativo, sono:

- il Consiglio Direttivo, integrato dai Revisori dei conti, per le controversie tra soci;

- il Collegio Regionale dei Proviviri del GR di appartenenza per le controversie fra soci ed organi dell'Associazione. Si applicano le norme procedurali stabilite dal Regolamento disciplinare del C.A.I..

Art. 39 Contro le deliberazioni degli organi dell'Associazione che si ritengono assunte in violazione del presente Statuto e dello Statuto e del Regolamento Generale del C.A.I. è ammesso ricorso a norma del Regolamento disciplinare del C.A.I..

TITOLO IX - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 40 Per tutto quanto non previsto nel presente statuto si applicano lo Statuto ed il Regolamento Generale del C.A.I..

Il presente statuto è approvato dalla Assemblea dei Soci del 23 Marzo 2006.

Il presente statuto entrerà in vigore dopo la sua approvazione da parte del Comitato centrale di Indirizzo e Controllo del C.A.I..